



TITOLO I Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1** Ai sensi del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante il Codice del Terzo Settore, è costituita, un'associazione che assume la denominazione di " *Organismo di Volontariato - Ente del Terzo Settore*" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.
- 1.2** Assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa di natura primaria e secondaria.
- 1.3** Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione ed all'attività dell'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
- 1.4** L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Articolo 2) - Sede

- 2.1** L'associazione ha sede legale ad Lauro (AV) in Via Pietà n.32 e potrà essere trasferita in altro Comune sempre con delibera di assemblea.
- 2.2** Il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali comunque denominate.

Articolo 3) - Scopo

- 3.1** L'associazione concorre a sviluppare l'autonoma iniziativa dei cittadini di concerto anche con gli Enti Locali rivolta a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; a favorire la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona nonché a valorizzare ed a promuovere il potenziale di crescita delle risorse locali.
- 3.2** L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come, ad esempio, proporsi come agenzia educativa per promuovere al di fuori del sistema formale un'educazione di qualità, equa ed inclusiva grazie alla quale offrire opportunità di apprendimento per tutti; favorire l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; promuovere il contrasto di ogni forma di povertà e di violenza nonché la riduzione delle ineguaglianze; contribuire a rendere gli insediamenti urbani ed in particolare quelli delle aree rurali Campane inclusivi, resilienti, sicuri, sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale; promuovere nelle aree rurali della Campania modelli economici basati sulla collaborazione e la condivisione così come modelli di consumo e di produzione sostenibili; promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico.
- 3.3** L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore in forma: di attività di volontariato e/o di erogazione gratuita di beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione e scambio di beni o servizi.

Articolo 4) - Oggetto

- 4.1** L'Associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva e principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come quelle rivolte alla platea degli IPM; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbano, speciali e pericolosi; interventi di tutela

e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore; radiodiffusione sonora di carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della Legge n. 223 del 6 Agosto 1990; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a favore dei filiere del commercio equo e solidale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166 del 19 Agosto 2016 e successive modifiche o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del Codice del Terzo Settore; promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge n. 53 del 8 Marzo 2000 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007.; la protezione civile ai sensi della legge n. 225 del 24 Febbraio 1992; la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo può svolgere le seguenti attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale anche se tale indicazione non è esaustiva: sponsorizzazione; licensing; vendita di gadget o di servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali; charity shop con vendita vera e propria e continuativa; shop online continuativo.

4.3 Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

4.4 Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Articolo 5) - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'associazione può avvalersi ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e di volontari cioè nei termini di cui all'articolo 16 del Codice del Terzo Settore e dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



Articolo 6) - Durata

6.1 L'associazione ha durata indeterminata

TITOLO II - Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1 Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo nonché i soggetti che secondo la Statuto e la normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Possono essere soci dell'associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

7.2 Gli associati possono essere:

- a) associati fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- b) associati ordinari: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- c) associati onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

7.3 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato o altra causa di cessazione prevista dalla normativa applicabile. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

Articolo 8) Diritti ed obblighi degli associati

8.1 I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

8.2 Gli stessi soci hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;



- c. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 9) Pluralità degli Associati

9.1 L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1 L'ammissione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si prefigge di perseguire e di impegnarsi in caso di ammissione ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

10.2 L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla la Domanda nel caso sia presentata da chi sia stato condannato o ha carichi pendenti per reati di stampo mafioso, di truffa aggravata ai danni dello Stato; di scambio elettorale politico-mafioso. Ma anche reati per: la prostituzione minorile, la tratta di persone, il furto in abitazione e il furto con strappo, la rapina, l'estorsione, l'usura, la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro o beni di provenienza illecita, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o ingresso di minori da impiegare in attività illecite o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.

10.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo cui va indirizzata. Ed esso deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa e comunicata nei dieci giorni successivi. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro i 10 giorni successivi alla scadenza del predetto termine di 60 giorni la predetta deliberazione non sia assunta o non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata la domanda si intende accettata.

10.4 In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che l'ha presentata può chiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea degli Associati per deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

10.5 Il soggetto che ha presentato la domanda assume la veste di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Articolo 11 - Perdita della qualità di Associato

11.1 La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) recesso: qualunque associato può con raccomandata o con pec in qualsiasi momento comunicare senza addurre nessuna motivazione la sua volontà di recedere e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato. Tale volontà ha efficacia immediata dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Associazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a



quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La delibera di esclusione deve essere comunicata ad esso per raccomandata o tramite pec e sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato alle organizzazione ed alla attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui è ad esso comunicata. La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità di socio a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è stato comunicato. Pertanto, resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'esercizio successivo nel corso del quale la sua qualità di Associato cessa a causa della delibera di esclusione.

11.2 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. Entro l'anno successivo alla loro fuoriuscita dalla Associazione Debbono mantenere il massimo riserbo in ordine a tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, partecipando alla vita dell'ente di volontariato. Nel caso della violazione di tale obbligo di riservatezza sono assoggettabili ad una penale pari al 10% delle entrate dell'associazione.

TITOLO III - IL PATRIMONIO DELL'ENTE

Articolo 12 - Patrimonio iniziale

12.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è dato dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa il cui complessivo valore è di 350,00 Euro

Articolo 13 -Incremento del Patrimonio

13.1 Il Patrimonio iniziale dell'Associazione si incrementa:

- a. per effetto di apporti anche in beni dai beni immobili e mobili, registrati e non, degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione ;
- b. per effetto di elargizioni di soggetti diversi dagli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c. per effetto degli acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e. per decisione del Consiglio direttivo di destinare a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie o straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente a finanziare l'attività corrente dell'Associazione

Articolo 14 - Salvaguardia del Patrimonio

14.1 Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

14.2 Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

14.3 Qualora si renda necessario od opportuno il Consiglio direttivo decide secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza di destinare porzioni del patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione

15.1 È Vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondazioni, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16 - Entrate

Per finanziare la sua attività, l'Associazione dispone nel rispetto della normativa applicabile delle seguenti entrate:

- a. dei versamenti effettuati dai soci fondatori a titolo di quota iniziale ove il Consiglio direttivo non la destina ad incremento del patrimonio iniziale ;
- b. dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori rispetto alla quota iniziale;
- c. dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari a titolo di quota ordinaria ed in ogni caso non destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d. dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
- e. dalle elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinati ad incrementi del patrimonio dell'Associazione;
- f. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- h. degli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- i. dei proventi derivanti dai risarcimenti di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- j. ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Articolo 17 - Quota iniziale e quota annuale

17.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo (la quota iniziale).

17.2 Ogni associato è obbligato per ciascun esercizio nella quale dura la sua appartenenza all'Associazione al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo.

Articolo 18 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

18.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le sue attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari ed i dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori ed il pubblico in conformità di quanto prescritto dall'articolo 7 come 2 del Codice del Terzo Settore.

18.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche dai suoi Associati con il diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a. il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta: se il contratto di finanziamento non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato il finanziamento;
- b. nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse è stabilito in misura superiore a quanto precedentemente indicato esso va ricondotto al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile diminuito di un punto percentuale.

Articolo 19 - Irripetibilità di apporti e versamenti e loro intrasmissibilità inter vivos e mortis causa

19.1 Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso in alcun caso ed in particolare in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

19.2 Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato effettuato dall'Associato non attribuisce una quota di partecipazione al patrimonio dell'Associazione che sia da questo trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

TITOLO IV - SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 20- Gli organi

20.1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio direttivo;
- c. Presidente del Consiglio direttivo ed il Vicepresidente del Consiglio direttivo ;
- d. il segretario generale;
- e. il tesoriere;
- f. Organo di controllo;
- g. Revisore legale

20.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 21 - Assemblea degli Associati : principi generali

21.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

21.2 Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

21.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

21.4 L'Assemblea si svolge e delibera con il metodo collegiale.

Articolo 22 - Competenze dell'assemblea

22.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

22.2 L'Assemblea inoltre:

- a. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b. nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo cioè il Presidente, il Vicepresidente, ed il Tesoriere tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
- c. nomina ove sia obbligatorio per legge (art. 30 del CTS) o comunque lo ritenga opportuno l'organo di controllo e ne dispone la revoca;
- d. nomina ove sia obbligatorio per legge (art. 31 del CTS) o comunque lo ritenga opportuno il revisore legale e ne dispone la revoca;
- e. delibera sulle responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

- 
- g. approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - h. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'associazione;
 - i. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto come ad esempio sulle domande di adesione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo sulle quali gli esclusi la chiamano a pronunciarsi e dalla normativa applicabile.

Articolo 23 - Convocazione dell'Assemblea

23.1 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da due consiglieri oppure dall'Organo di Controllo ove presente. Nel caso in cui sia a richiederlo un decimo degli associati se gli amministratori non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale che ha competenza giurisdizionale nel territorio ove è la sede dell'Associazione.

23.2 L'Assemblea si svolge di regola nel Comune di Avella.

23.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo di svolgimento, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

23.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima dell'adunanza:

- a. agli associati ai rispettivi indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli Associati;
- b. ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo ove presente ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

23.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo ove presente.

Articolo 24 - Il Presidente dell'Assemblea degli Associati

24.1 L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine su decisione dell'Assemblea da un altro membro del Consiglio o da un Associato.

24.2 Il Presidente è assistito da un segretario.

24.3 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, verifica la identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni, di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che deve essere elevato nella stessa seduta ed essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte di quest'ultimo.

Articolo 25 - Le Deliberazioni dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita:

- a. in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;
- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

25.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

25.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.



25.4 Ogni associato ha diritto ad un voto e può conferire delega di intervento e di voti in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di controllo Revisore legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

25.5 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in proprio o per delega. Quelle aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione. Quelle aventi ad oggetto le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati oltre che il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

25.6 Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. in ogni luogo audio e video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi degli intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e. ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 26 - Il Consiglio direttivo e le sue competenze

26.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

26.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a. nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b. gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c. compiere ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d. approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- f. deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

26.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale

Articolo 27 - Composizione del Consiglio Direttivo

27.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

27.2 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato o che siano indicati dagli Associati che non hanno natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e se nominati decadono dal loro ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



27.3 Non può essere nominato alla carica di Consiglieri chi non ha specifici requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza.

Articolo 28 - Gratuità dell'incarico

28.1 Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario generale non consegue alcun diritto a percepire un compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 29 - Durata della carica

29.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per approvare il bilancio del terzo esercizio di durata della carica ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

29.2 Qualora per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo viene considerato decaduto e deve essere rieletto.

29.3 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica sino all'Assemblea più prossima al cui ordine del giorno deve esserci la sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Articolo 30 - Convocazione del Consiglio Direttivo

30.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta che questo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un numero di Consiglieri almeno pari a tre o dall'Organo di Controllo quando presente.

30.2 La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo di svolgimento, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

30.3 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri ed all'Organo di Controllo. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza di tali formalità di convocazione se tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo sono presenti.

Articolo 31 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

31.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la metà dei suoi componenti.

31.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

31.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

31.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione come quelle che abbiano un valore superiore a 50.000 Euro occorre la maggioranza dei Consiglieri in carica.

31.5 In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

31.6 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- f. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a. in ogni luogo audio e video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi degli intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- a. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- a. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a. ove non si tratti di adunanza totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 32 - Il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

32.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete:

- a. effettuare la ordinaria amministrazione e curarne il legittimo e efficiente andamento;
- b. verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione della normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e del regolamento dell'Associazione ove ne ravvisi la esigenza o l'opportunità;
- c. convocare l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d. predisporre la bozza del Bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati;
- e. rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo;

32.2 Ad ogni seduta del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce in merito all'attività svolta nel frattempo.

32.3 In casi eccezionali e di urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve convocare il Consiglio direttivo per vedersi ratificato l'operato

32.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente è prova verso i terzi dell'impedimento del Presidente.

Articolo 33 - Il Segretario

33.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per l'Amministrazione dell'Associazione.

33.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è svolta da un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile o quando il Presidente ne richieda la presenza.

33.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali dell'Assemblea degli Associati, del libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, del libro degli Associati.

Articolo 34- Il Tesoriere

34.1 Il Tesoriere:

- a. cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità in modo idoneo;
- b. effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c. cura le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
- d. predispone la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 35 - Organo di controllo

35.1 E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

35.2 L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

35.3 L'organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

35.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 36 - Organo di Revisione legale dei conti

36.1 E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

36.2 Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile; di esaminare in via preliminare i bilanci accertando la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili nella relazione di accompagnamento agli stessi che svolge ogni anno; di vigila sul rispetto dello Statuto .

36.3 L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

TITOLO V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 37 - Esercizi associativi

37.1 L'Associazione organizza le proprie attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 Dicembre .

Articolo 38 - Il bilancio di esercizio

38.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile (Artt. 13 e 48 comma 3 CTS)

Articolo 39 - Il bilancio sociale

39.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale , redatto e depositato secondo la normativa applicabile (Artt. 14 comma 1 e 30 comma 7 del CTS)

Articolo 40 - Scritture sociali

40.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile (Art. 13 comma 4 del CTS).

Articolo 41 - Libri dell'Associazione

41.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene ;

- a. libro degli associati;

- a.** Registro dei Volontari;
b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati in cui si devono trascrivere anche i verbali redatti eventualmente per atto pubblico;
c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

41.2 Il registro dei volontari è regolamentato dalle stesse norme dello Statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato da ogni volontario il quale può estrarne copie.

41.3 Il libro degli Associati ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati sono tenuti a cura del Consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato che può estrarne copie sulla base di una richiesta opportunamente motivata e sempre mantenendo vivo l'obbligo della riservatezza.

41.4 Il Consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie.

41.5 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è tenuto a cura del Consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

41.6 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto da membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati ed i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare tale libro.

41.7 Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

TITOLO VI Estinzione e scioglimento e norme di rinvio e disposizioni finali

Articolo 42 - Devoluzione del Patrimonio

42.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio i cui all'articolo 45 comma 1 del CTS e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio direttivo.

Articolo 43 - Disposizioni finali

43.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

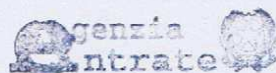
Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Lea Pirone

Il Presidente

Giuseppe Mee



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione

Esente

quietanza n. del

Atto registrato il 5/4/2024 al n. 534 Serie 3

Aversa, li 5/4/2024



Il Direttore

[Handwritten signature]

3 531 05/04/2024

0,00 **TEG24L000531000UC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TEG